

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“Norme in materia di domini collettivi” -

RELAZIONE

PREMESSA

Il 28 novembre 2017, è stata pubblicata sulla G.U. n° 278, la **Legge 20 novembre 2017, n° 168 - “Norme in materia di domini collettivi”**.

La suddetta normativa ha ribadito ed enfatizzato i capisaldi della tutela dei beni civici fondati sui principi di indisponibilità, imprescrittibilità e inusucapibilità. Dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 3 e comma 6 si evince che «[i]l regime giuridico dei beni [collettivi] resta quello della inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale» e che il vincolo paesaggistico gravante *ex lege* sui beni civici, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004, «garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio».

La Legge prevede, altresì, che le Regioni, **entro dodici mesi** dalla data della sua entrata in vigore esercitino le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ovvero che stabiliscano:

1. le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2. le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; (il punto 2 del comma 1, dell'art. 3 della legge n. 97 del 1994 ha per specifico oggetto le terre collettive delle “regole e quindi non dovrà essere trattato)
3. forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
4. le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Decorso il citato termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi - **poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale** - gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei beni collettivi. Inoltre, il comma 7 dell'art. 3 della L. 168/2017, stabilisce **l'abrogazione** della norma transitoria di cui al comma 2, dell'art. 3 della legge n° 97 del 1994 la quale prevedeva che, *fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge, in quanto con essa compatibili*".

QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Ed invero, è fondamentale premettere che in materia è altresì intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2018, che ha dichiarato illegittima la disposizione regionale del Lazio contenuta nell'articolo 8 della Legge della Regione n. 1/1986 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) per la quale era possibile alienare e sanare, sotto il profilo urbanistico, le occupazioni di terreni gravati da uso civico e le costruzioni su di essi realizzate a condizione di particolare favore.

Con la suddetta sentenza è dunque venuta meno la ritenuta pacifica esclusiva competenza delle Regioni in materia di legittimazione di occupazione del terreno appartenente al demanio civico, che comportava la nascita di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne era oggetto. La Consulta ha in particolare, osservato come l'ordinamento civile si ponga quale limite alla legislazione regionale, "in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati. La materia dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di disciplina civilistica".

Aggiunge la Corte che l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, non ha mai consentito alla Regione – e non consente oggi, nel mutato contesto del Titolo V della Parte II della Costituzione – di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli. Un bene gravato da uso civico non può essere, infatti, oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928 per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, «che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta che [...] la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione».

La Consulta aggiunge inoltre che «"la conservazione ambientale e paesaggistica" spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato [e] ciò in aderenza all'art. 9 Cost., che sancisce quale principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. [...] Quanto

agli usi civici in particolare, la competenza statale nella materia trova attualmente la sua espressione nel citato art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni fondamentali
questa

2

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area "Usi Civici, Credito e Calamità Naturali"*

Corte ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale. [...] Vi è, dunque, una connessione inestricabile dei profili economici, sociali e ambientali, che "configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale

della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico [...] quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali" (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 3811 del 2011, a proposito della fattispecie analoga delle "valli da pesca"). È la logica che ha ispirato questa Corte quando ha affermato che "la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di 'una integrazione tra uomo e ambiente naturale'" (sentenza n. 46 del 1995)» (sentenza n. 210 del 2014 la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, infatti, alla cura esclusiva dello Stato. Ne consegue, con riguardo alla fattispecie in esame, che né il Comune (rilasciando il permesso in sanatoria), né l'Università agraria (alienando l'immobile) possono disporre in difformità dei principi del diritto condominiale "consustanziale alla tutela ambientale stessa".

La sentenza ha importanti e consistenti ripercussioni per tutti quei terreni gravati da uso civico, cui la normativa regionale incostituzionale mirava a garantirne la sanatoria, poiché nella sostanza tutti gli atti di cessione nel frattempo posti in essere, sono nulli.

Scrivendo infatti la Corte Costituzionale che corollario di quanto detto è che il contratto derivante da questa procedura *contra legem* «con il quale il comune [o l'Associazione agraria] alieni un terreno incluso nel Demanio di uso civico, è affetto da nullità, per impossibilità giuridica dell'oggetto, [quando non siano state rispettate] le previsioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (e del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332)».

LA PROPOSTA DI LEGGE

Sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 168 del 2017 e delle statuizioni del Giudice delle Leggi si è provveduto a redigere la seguente proposta di Legge che prevede in particolare:

1. il riconoscimento agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva della personalità giuridica di diritto privato, dell'autonomia statutaria, della capacità di autonormazione, della capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale. Viene istituito un Registro degli Enti gestori al fine di garantire la pubblicità nella gestione di beni pubblici
 - nel rispetto dell'autonomia statutaria, gli organi dei soggetti gestori: l'assemblea degli utenti; - il comitato di amministrazione, eletto dall'assemblea degli utenti; - il presidente del comitato di amministrazione; - il collegio sindacale, con funzioni anche di revisione dei conti ex art.2409 c.c., ed il collegio dei probiviri;

3

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”*

- che le fasi istruttorie per la sistemazione delle terre di uso civico sono state assegnate ai soggetti gestori;
- la Concertazione con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del mare per il rilascio del parere, e con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, territorialmente competente del Ministero dei Beni e della Attività Culturali per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

In assenza, di una legge regionale riguardante l’intera materia ed attese le modifiche procedurali necessarie a garantire il Concerto con lo Stato, si è ritenuto opportuno, pertanto, emanare una disciplina regionale che contemplasse sia le disposizioni previste dalla L. 168/2017, ma anche quelle necessarie per l’espletamento delle funzioni amministrative, nel rispetto delle competenze trasferite con il d.p.r. 11/1972 ed al d.p.r. 616/1977, nonché in relazione ai principi dettati dalla novella legge statale.

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto -

Si identifica l’oggetto della legge nel rispetto delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con l'art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell’art. 117 della Costituzione e della Legge 20 novembre 2017, n. 168.

Articolo 2 - Finalità

Tutela i diritti di uso civico e provvede al riordino ed alla valorizzazione dei patrimoni collettivi nel rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività agro-silvo-pastorali,

Si rende necessario in relazione alla nuova natura giuridica degli enti che amministrano - soggetti di diritto privato - mentre di contro il patrimonio amministrato ha natura giuridica assimilabile al bene pubblico con l’ulteriore tutela della indisponibilità, inusucapibilità, inalienabilità disposte già dal legislatore del 1927 e ribadite e confermate dal legislatore del 2017.

Gli enti esponenziali, enti agrari e amministrazioni separate dei comuni, che nella proposta vengono denominati “soggetti gestori”, se sprovvisti di atti istruttori riguardanti l’accertamento dell’esistenza del vincolo di uso civico e della sua incidenza sulla titolarità dei beni da esso gravati, debbono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedere a dotarsi di una Istruttoria Demaniale completa, conforme alla presente legge. Coloro i quali siano già in possesso di verifiche demaniali e assegnazione delle terre alle categorie di cui all’articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, entro lo stesso termine debbono procedere al loro aggiornamento.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Legge:

- a. si considerano beni collettivi quelli di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 20 novembre 2017, n.168.
- b. costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico, i beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f) dell’articolo 3 della Legge 20 novembre 2017, n. 168.
- c. per usi civici si intendono i diritti spettanti ad una collettività, ed a ciascuno dei suoi componenti, organizzata ed insediata su di un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.

Art. 4 – Regime giuridico

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”*

I beni collettivi sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni e soggetti al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 5 – Soggetti gestori

I beni di proprietà collettiva ed i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti, i predetti beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata.

Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 168/2017.

I soggetti gestori debbono garantire la conoscibilità di tutti gli atti riguardanti i beni collettivi, assicurandone la pubblicità mediante affissione sull'Albo Pretorio del comune territorialmente competente e con la pubblicazione sul proprio sito o, se sprovvisti, in alternativa sul sito istituzionale del comune territorialmente competente.

Nell'esercizio della gestione dei beni collettivi, i soggetti gestori assicurano il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.

CAPO II - Procedimenti amministrativi in materia di usi civici

Art. 6 - Principi generali

La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti i beni collettivi avviene nel rispetto della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332,

È garantita la massima partecipazione della collettività, e di ciascuno dei suoi componenti, titolari dei diritti di uso civico,

La natura pubblica dei diritti di uso civico comporta l'applicazione dei principi di derivazione comunitaria di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di pubblicità, di non discriminazione e di proporzionalità.

Art. 7 – Operazioni in materia di usi civici

Le operazioni in materia di usi civici hanno luogo attraverso un procedimento che si articola nella fase conoscitiva (istruttoria), aggiornamento (verifica), sistemazione e recupero delle terre e loro relativa gestione. Agli accertamenti, le verifiche e in generale alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico, provvedono gli iscritti all'Albo regionale istituito con Legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8, incaricati dagli enti gestori con le modalità di cui al Regolamento regionale n° 9 del 6 marzo 2018.

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”*

Art. 8 – Fase conoscitiva - Verifica degli usi civici

Obbligo dei soggetti gestori, a provvedere, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della Legge, a una istruttoria demaniale o all’aggiornamento della stessa mediante verifica demaniale.

I soggetti gestori danno diffusione dell’istruttoria e della verifica demaniale, mediante pubblicazione e decorso tale termine, in assenza di opposizioni, approva i relativi atti, attraverso l’adozione di una deliberazione del competente organo consiliare. Essa è resa esecutiva con Deliberazione di Giunta regionale.

La Deliberazione di Giunta regionale, contenente l’individuazione delle terre di uso civico di proprietà collettiva, ovvero delle terre di soggetti pubblici o privati sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici ancora non liquidati, costituisce titolo per la trascrizione della proprietà collettiva di uso civico in favore dei residenti del comune o della frazione, rappresentata dal soggetto gestore.

Art. 9 - Pianificazione territoriale

La pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di livello comunale, sovracomunale e regionale tengono conto, nelle loro previsioni, della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la Legge 1766/1927 e la Legge 168/2017. Le terre civiche conservano, nell’ambito delle previsioni dei piani di cui al precedente comma, la loro destinazione

Nel caso in cui l’ente competente all’adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

Per il mutamento in concreto della destinazione, oltre che per le eventuali alienazioni delle terre civiche, resta ferma la procedura stabilita dalla presente Legge.

Qualora interessanti beni collettivi e diritti di uso civico ricompresi all’interno di aree protette, monumenti naturali e siti della Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione – ZSC e Zone di Protezione Speciale – ZPS), sono redatti sulla base di studi aggiornati sulle risorse ambientali e ne assicurano il mantenimento in un soddisfacente grado di conservazione

Art. 10 - Procedimenti di sistemazione

I procedimenti amministrativi di legittimazione, reintegra, liquidazione, mutamento di destinazione, alienazione e conciliazione, finalizzati alla sistemazione dei beni di proprietà collettiva e di quelli gravati da diritti di uso, sono avviati d’ufficio o su istanza dei possessori o dei proprietari dei fondi e sono istruiti dal Soggetto gestore

Il soggetto gestore provvede, altresì, alla pubblicazione delle perizie emanando pubblico avviso da affiggersi per almeno trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune territorialmente competente, nonché sul proprio sito o, se sprovvisti, sul sito istituzionale del Comune territorialmente competente, con notificazioni ai soggetti interessati e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”*

Il soggetto gestore approva gli atti istruttori con delibera. La suddetta delibera con annessa l’istanza di resa esecutività e con allegati gli atti istruttori è inviata alla Direzione regionale competente in materia di usi civici per le conseguenziali valutazioni di competenza.

La Direzione regionale con determinazione dirigenziale rende esecutiva la delibera trasmessa.

Art. 11 Sclassificazione

Il procedimento di sclassificazione, connesso ai soli procedimenti di legittimazione e alienazione, comporta il concerto tra la Regione e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo le procedure di cui alla presente Legge.

Art. 12 - Mutamento di destinazione d’uso

Tra le competenze da esercitare, che la l. 168/2017 assegna alle Regioni, è ricompresa l’individuazione delle ...” condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l’eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni.”

A tale riguardo si è ritenuto che possano trovare accoglimento le opere di pubblica utilità e la realizzazione di reti di servizi di pubblico interesse o quelle per telecomunicazioni, ovvero quelle finalizzate alla realizzazione di infrastrutture e strutture funzionali alla attività agro-silvo-pastorale del dominio collettivo (fondi PSR), e per le attività estrattive già in essere solo se finalizzato al recupero ambientale delle aree interessate. Sono vietati comunque i mutamenti di destinazione d’uso nelle aree cosiddette protette con delle eccezioni e comunque previo parere dell’ente gestore dell’area protetta. In aderenza alle disposizioni di cui alla L. 1766/1927, l’eventuale impossibilità di ritorno alla originaria destinazione comporterà la dismissione dal patrimonio collettivo indisponibile, ed in ogni caso, l’ottenimento della autorizzazione paesaggistica ed il parere vincolante ed obbligatorio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del mare.

Seguono le modalità di presentazione delle istanze.

Art. 13 - Clausola risolutiva

I provvedimenti di autorizzazione al mutamento devono prevedere, salvi casi eccezionali, la clausola risolutiva secondo cui, ove la nuova destinazione venga a cessare, sarà automaticamente ripristinata la precedente oppure conferita una nuova, compatibile con la vocazione dei beni, attraverso la valutazione della Regione di concerto con le Autorità statali.

Art. 14 - Alienazione

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”*

I beni collettivi non possono essere oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla Legge 1766/1927 e dal Regio Decreto 332/1928.

Occorre comunque che dall'alienazione deriva un reale beneficio per la collettività, che le porzioni di terre ricadenti nel demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, ovvero che i beni da alienare abbiano perso la funzionalità o la convenienza economica nella gestione del demanio collettivo civico.

Il ricavato dell'alienazione è reinvestito per l'ampliamento e la valorizzazione della consistenza del demanio collettivo civico.

Seguono modalità.

A tale riguardo assume rilevanza la possibilità di poter ottenere una sdemanializzazione di quei comprensori che, attualmente, non possono in alcun modo ritornare alla loro originaria destinazione agro-silvo-pastorale, per una sdemanializzazione, di fatto, nel tempo avvenuta ed ormai consolidata. La Corte di cassazione, nella sentenza del 28 settembre 2011 n. 19792, afferma ... il passaggio dei beni soggetti ad uso civico dal demanio all'allodio avviene solo per espresso provvedimento di sclassificazione emanato dalla Regione, per cui tale atto (di autorizzazione al mutamento di destinazione e alla vendita) ha necessariamente valore costitutivo e non dichiarativo”.

L'alienazione deve avvenire al prezzo base di stima corrispondente al valore attuale del bene ovvero dei valori attribuiti nella zona per terreni similari e assoggettata alle valutazioni degli organi statali in precedenza indicati.

E' salvaguardato pertanto l'interesse e le competenze statali in materia.

Art.15 - Legittimazione

Il possesso abusivo di terreni del demanio civico può essere legittimato nel caso eccezionale previsto dall'articolo 9 della Legge 1766/1927, e secondo la procedura di cui all'articolo 17 della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, come modificato dal comma 7, dell'articolo 10, della Legge regionale 14 agosto 2017, n. 9.

I miglioramenti agronomici da prendere in considerazione nei procedimenti di legittimazione sono quelli che hanno costituito investimento duraturo di capitale e di lavoro apportato sul fondo e che ne concretizzano normalmente un aumento della produttività e redditività.

Art.16 - Reintegra

Qualora l'occupante non rilasci bonariamente il bene e non sia attuabile il procedimento di legittimazione il soggetto gestore dispone, con deliberazione adottata all'esito della procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, la reintegra nel patrimonio nel demanio collettivo civico del bene abusivamente occupato.

La deliberazione di reintegra è trasmessa alla Direzione regionale competente in materia di usi civici per l'adozione della determinazione di esecutività.

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”*

La determinazione dirigenziale regionale, costituisce titolo per la trascrizione della proprietà collettiva di uso civico in favore dei residenti del comune o della frazione, rappresentata dal soggetto gestore.

Art. 17 - Liquidazione dei diritti di uso civico

La liquidazione è definita, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927.

Seguono modalità in analogia ad altri procedimenti

Art. 18 – Conciliazione

La Regione favorisce la definizione dei procedimenti concernenti la liquidazione, lo scioglimento di promiscuità e ogni altra procedura finalizzata al riordino e alla sistemazione della

materia di cui alla presente legge, promuovendo apposite procedure conciliative, secondo le modalità previste dal regolamento del 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 19 - Proventi derivanti dalla sistemazione dei beni collettivi

Si ribadisce sostanzialmente quanto già previsto con l’art. 8 bis della L.R. n. 1/1986

CAPO III - PARTECIPAZIONE GESTIONE E VIGILANZA

Art. 20 - Pubblicità

Al fine di garantire la pubblicità dei patrimoni collettivi di uso civico, è istituito il Registro dei soggetti gestori dei beni di uso civico.

Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, sono determinate le modalità e la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione nel registro.

Art. 21 - Amministrazione separata dei comuni

Con Deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, sono approvate le linee guida per la gestione dei beni collettivi dai comuni con amministrazione separata.

Art.22 - Finalità della gestione

Il Soggetto gestore amministra nell’interesse della collettività titolare, i beni e i diritti di collettivo¹ godimento, a norma degli articoli 2 e 3 della Legge 168/2017 e in conformità alla presente Legge.

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area "Usi Civici, Credito e Calamità Naturali"*

Nell'esercizio delle proprie competenze, assicura la conservazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio e di diritti di godimento collettivo, per la salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, nonché del patrimonio culturale del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni della collettività titolare.

Art. 23 - Garanzie di partecipazione alla gestione comune

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7 della Legge n.168/2017, lo statuto, predisposto e approvato autonomamente dall'ente esponenziale deve garantire la partecipazione democratica della collettività alla gestione comune.

Ferma restando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge 97/1994, nonché del codice civile, l'autonomia statutaria dell'ente esponenziale della collettività, che stabilisce, tra l'altro i criteri oggettivi di appartenenza, sono organi dell'ente gestore:

- a) l'assemblea degli utenti;
- b) il comitato di amministrazione, eletto dall'assemblea degli utenti;
- c) il presidente del comitato di amministrazione;
- d) il collegio sindacale.
- e) collegio dei probiviri, quale organo di giustizia endoassociativo

Art. 24 - Elezioni

Il Presidente dell'ente esponenziale indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo degli organi di amministrazione.

Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di elezione dei consigli comunali, per i comuni fino a 15.000 abitanti.

Art. 25 - Coordinamento con altri enti

I soggetti gestori possono coordinarsi fra loro nella forma consortile a norma dell'art. 2602 del c.c. per la gestione dei beni in proprietà collettiva previa stipula di apposita convenzione. Il contratto di consorzio non comporta l'assorbimento dei singoli enti associati in un organismo unitario ma la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.

I soggetti gestori, singoli o consorziati, devono essere coinvolti dai comuni e/o comunità montane e dai soggetti gestori delle aree naturali protette nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale ed ambientale e per la promozione della cultura locale riguardanti il territorio della comunità titolare.

Art. 26 - Esenzioni fiscali

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - (Modifica all'articolo 37 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e articolo 17 della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12)

La modifica si rende necessaria per meglio chiarire quali siano gli elementi ostativi ai fini del rilascio delle legittimazioni, ossia: la presenza di fabbricati oggetto di abusivismo edilizio e quelli non classificati alla categoria catastale D/10.

Art. 28 - Disposizioni transitorie

I procedimenti in essere, in carico alla Direzione regionale competente in materia di usi civici, compatibili con il nuovo dettato normativo, sono sottoposti, a cura della stessa Direzione regionale, all'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, territorialmente competente, del Ministero dei Beni e della Attività Culturali ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 e al parere vincolante ed obbligatorio del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare.

In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea generale degli utenti è convocata a norma dello statuto esistente ovvero secondo le modalità precedentemente adottate.

Art. 29 - Abrogazioni

Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente Legge i commi 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 17 della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e gli articoli 4 e 8-bis della Legge regionale del 3 gennaio 1986, n. 1.

Art. 30 - Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 31- Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

*Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”*